



# Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano

## (Ordinanza sulle epidemie, OEp)

### Modifica del 19 marzo 2021

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 aprile 2015<sup>1</sup> sulle epidemie è modificata come segue:

*Art. 64a cpv. 3*

<sup>3</sup> La Confederazione assume un importo forfettario di 24,50 franchi per ogni vaccinazione effettuata secondo il capoverso 1.

*Art. 64c cpv. 4*

<sup>4</sup> Assume i seguenti importi forfettari per ogni vaccinazione effettuata secondo il capoverso 1:

- a. 14,50 franchi per le vaccinazioni effettuate in centri di vaccinazione, in ospedali o da équipe mobili;
- b. 24,50 franchi per le vaccinazioni effettuate in studi medici.

II

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° marzo 2021<sup>2</sup>.

19 marzo 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>1</sup> RS **818.101.1**

<sup>2</sup> Pubblicazione urgente del 19 marzo 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).